

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2025, n. 4-1238

Reg. (UE) n. 2023/2831, Reg. (UE) n. 1408/2013. Legge regionale n. 1/2019, Legge regionale n. 63/1978, articolo 50. Disposizioni, per l'anno 2025, per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Spesa regionale complessiva di euro 1.771.610,15



Seduta N° 78

Adunanza 16 GIUGNO 2025

Il giorno 16 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 4-1238/2025/XII

OGGETTO:

Reg. (UE) n. 2023/2831, Reg. (UE) n. 1408/2013. Legge regionale n. 1/2019, Legge regionale n. 63/1978, articolo 50. Disposizioni, per l'anno 2025, per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Spesa regionale complessiva di euro 1.771.610,15

A relazione di: (Bongioanni), Chiorino

Premesso che l'articolo 6 della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", come modificato dalla legge regionale n. 3/2023 (articolo 9), in particolare, sancisce che:

al comma 1, nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva un programma pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni degli interventi;

al comma 3, lettera e), nel Programma regionale degli interventi rientrano quelli elencati nell'allegato B, nonché ogni altro intervento previsto dalla medesima legge;

al comma 3-bis, il Programma è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro tecnico ed economico regionale, su base triennale, comunque non oltre i cinque anni, con le stesse procedure previste dal comma 1.

Richiamato che:

il sopra citato allegato B, alla lettera gg), riporta, quale intervento da attivare, il credito a breve e medio termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati;

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della succitata legge regionale n. 1/2019, la Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3,

lettera e);

il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che gli atti emanati per l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 50 della legge regionale n. 63/1978 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" disciplina la concessione di contributi, a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle cooperative agricole, per gli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 109, comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2019, la suddetta legge regionale n. 63/1978 resta in vigore fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al sopra citato l'articolo 6.

Richiamato che:

il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo, è stato modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, il quale ne ha prorogato la validità ed applicazione fino al 31 dicembre 2027 e dal Reg. (UE) n. 2024/3118, il quale ha stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni;

il Regolamento (UE) 2023/2831 detta norme sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativo agli aiuti de minimis.

Preso atto che il Tavolo per il partenariato agroalimentare, istituito con D.G.R. n. 51-808 del 20 dicembre 2019, riunitosi nella seduta del 7 novembre 2022, ha incaricato il Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in collaborazione con le principali Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche, di aggiornare, relativamente al prestito per la conduzione aziendale, gli importi ettaro/coltura (e per UBA) da riconoscere per il calcolo del prestito massimo concedibile ad imprese singole o con meno di cinque Imprenditori agricoli.

Ritenuto opportuno dare continuità, nelle more dell'approvazione del Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2019, agli interventi per il sostegno al credito a breve termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, per l'anno 2025, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 50 della legge regionale n. 63/1978 e dell'articolo 109, comma 5 e dell'articolo 110, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 1/2019.

Dato atto che il suddetto Settore e le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche, nell'incontro svoltosi il 11 marzo 2024, hanno concordato, al fine di evitare distorsioni e problemi per il rinnovo di prestiti in essere e per non incorrere in errori di valutazione dei costi, dovuti ad oscillazioni anomale nel corso dell'anno precedente, di non modificare gli importi ettaro/coltura (e per UBA) da riconoscere per il calcolo del prestito massimo concedibile ad imprese singole o con meno di cinque imprenditori agricoli e di rivedere ogni 5 anni la tabella dei costi di produzione e, solo qualora lo scostamento nell'anno dell'indice generale dell'agricoltura rilevato da ISMEA fosse superiore al 15%, rivedere la tabella per l'anno in corso.

Ritenuto, come per l'anno 2024, di adottare quale percentuale di contribuzione pubblica a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati le seguenti percentuali di contribuzione negli interessi:

- 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina;
- 2,5% per imprese ubicate in zona di montagna.

Dato atto, inoltre, che, dalle verifiche effettuate dal citato Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile", con riferimento al Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, annualità 2021-

2022-2024, si sono rese disponibili risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad euro 488.610,15, accertate con la determinazione dirigenziale n. 302/A1707C/2025 del 3 aprile 2025, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 2020/9513, l'Impegno n. 2022/10728, l'Impegno n. 2024/18248 e l'Impegno n. 2024/18266.

Visto:

- la legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.771.610,15 trova copertura:

- per euro 488.610,15 con le risorse resesi disponibili relativamente al Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, annualità 2021-2022-2024, accertate con la D.D. n. 302/A1707C/2025 del 3 aprile 2025, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 2020/9513, l'Impegno n. 2022/10728, l'Impegno n. 2024/18248 e l'Impegno n. 2024/18266;
- per euro 1.283.000,00 con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 268645/2025 (Missione 16, Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025.

Vista la DGR n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della DGR n. 12-5546 del 29/ agosto 2017".

Dato atto che le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono concesse nel rispetto del "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e del Regolamento (CE) n. 1408/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 e dal Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dai predetti regolamenti.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 1.771.610,15, sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di disporre, ai sensi della legge regionale n. 63/1978 e per il combinato disposto dell'articolo 109, comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2019, di dare continuità agli interventi per il sostegno al credito a breve termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale n. 63/1978, approvando i criteri di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e destinando per tali finalità complessivi euro 1.771.610,15;

che il presente provvedimento per l'onere pari ad euro 1.771.610,15, trova copertura finanziaria:

- per euro 488.610,15, con le risorse accertate con la D.D. n. 302/A1707C/2025 del 3 aprile 2025 a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 2020/9513, l'Impegno n. 2022/10728, l'Impegno n. 2024/18248 e l'Impegno n. 2024/18266;

- per euro 1.283.000,00 ,con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 268645/2025 (Missione 16, Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025;

di stabilire che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande di cui agli interventi per il sostegno al credito agrario di conduzione, saranno destinate a finanziare le eventuali domande ritenute ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento della suddetta dotazione finanziaria;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile”, l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegato

ALLEGATO A

Legge regionale 1/2019. Legge regionale 63/1978, articolo 50. Reg. (UE) n. 2023/2831. Reg. (UE) n. 1408/2013. Criteri, per l'anno 2025, per la concessione di contributi regionali a copertura degli interessi su prestiti a breve termine (della durata massima di 12 mesi) contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati.

CRITERI

1. possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di regolarità contributiva, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale;
2. per le piccole e medie imprese (PMI) condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, l'importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento dovrà essere compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 80.000,00; per le cooperative agricole e per le forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, la spesa massima ammissibile a finanziamento è calcolata con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie rilevate dal bilancio d'esercizio;
3. per cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte sui prestiti per la conduzione aziendale, per il 2025, è pari rispettivamente al 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e al 2,5% per quelle ubicate in zona di montagna;
4. per imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte sui prestiti per la conduzione aziendale, per il 2025, è pari rispettivamente al 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e al 2,5% per quelle ubicate in zona di montagna;
5. nel rispetto del principio di economicità e razionalità dell'attività della Pubblica Amministrazione, il contributo minimo liquidabile è stabilito in euro 12,00;
6. per gli interventi a favore di imprenditori agricoli singoli e ad altre forme associate, composte da meno di cinque imprenditori agricoli, saranno applicate le seguenti priorità:
 - beneficiari dei prestiti di conduzione ammessi a finanziamento con il bando 2024, al fine di evitare eventuali criticità legate al rimborso dei prestiti in scadenza;
 - giovani agricoltori insediati da non più di cinque anni in qualità di capo dell'azienda, che siano risultati ammissibili al premio di insediamento di cui all'Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2022 o all'Intervento SRE01 del CSR 2023-2027;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande;
7. per gli interventi a favore di cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, la priorità sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle domande.

PROCEDIMENTO E ISTRUZIONI OPERATIVE

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, cui spetta, in particolare, l'approvazione dei bandi, la definizione dei termini di apertura e chiusura delle domande e delle istruzioni operative, nel rispetto della DGR 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

DE MINIMIS

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e del Regolamento (CE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 e dal Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione e non devono essere preventivamente notificate alla U.E., purché soddisfino le condizioni stabilite dai predetti regolamenti.